c

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 116 DEL 27/10/2025

Oggetto: Collocamento comunitario di un minore, insieme alla madre, disposto dall'Autorità giudiziaria minorile; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula di convenzione con la Società Cooperativa Sociale [redacted], di [redacted], ente gestore della struttura ospitante.

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

L'anno duemilaventicinque, addì ventisette del mese di Ottobre alle ore 14,15 nell'Ufficio Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1	*PENDOLINO GIUSEPPE*	*SINDACO*	*P*
2	*VIRONE FRANCESCO*	*VICE SINDACO*	*A*
3	*VOLPE GIOACCHINO*	*ASSESSORE*	*P*
4	*GALLUZZO ANGELO*	*ASSESSORE*	*A*
5	*MARINO ROSSANA*	*ASSESSORE*	*P*
6	*MORREALE FRANCESCO MARIA*	*ASSESSORE*	*P*

Presenti: 04 *Assenti: 02*

- *Presiede Giuseppe Pendolino nella sua qualità di Sindaco;*
- *Assiste e partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe Vinciguerra ;*
- *Il Presidente, costatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, cosicché*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di Giunta n. 12 del 16.10.2025 con annessi i prescritti pareri, redatta dal Responsabile del 5° Settore Giovanni Papia, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con voti unanimi, espressi con votazione palese .

DELIBERA

- Di approvare la proposta di Giunta n. 12 del 16.10.2025 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- Su proposta del Presidente, con separata votazione unanime e palese il presente atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. 44/91.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

ARAGONA
5° SETTORE
SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO
INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. **12** del **16.10.2025**

R.G.P. n. 122 del 21 10 2025

Oggetto: collocamento comunitario di un minore, insieme alla madre, disposto dall'Autorità giudiziaria minorile; prenotazione di spesa per l'anno 2025; autorizzazione alla stipula di convenzione con la Società Cooperativa Sociale [redacted], di [redacted], ente gestore della struttura ospitante.

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Premesso:

la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di *«Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia»*, ha conferito ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia socio-assistenziale;

gli artt. 20 e 23 di detta legge permettono ai comuni di gestire in maniera indiretta l'attuazione dei servizi socio-assistenziali, per il tramite di enti del privato sociale iscritti nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali istituito ai sensi dell'art. 26 della stessa legge;

tra i servizi socio-assistenziali sono comprese le prestazioni da rendere in favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, mediante collocamento comunitario in adeguate comunità alloggio, insieme alle madri, quando ritenuto necessario nel loro superiore interesse;

ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, hanno da tempo indotto il Comune di Aragona ad attuare i servizi socio-assistenziali residenziali, in alternativa alla gestione diretta, mediante la stipula di convenzioni con enti del privato sociale iscritti al predetto albo regionale;

quanto sopra premesso,

Considerato che in seguito a vari provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, diversi minori – alcuni con le madri – sono stati collocati in comunità alloggio iscritte all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/1986, e che per tale ospitalità il Comune di Aragona ha sottoscritto, con gli enti gestori delle strutture, le convenzioni previste dalle vigenti disposizioni regionali;

Dato atto che in seguito ad un recente provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile un minore, insieme con la madre, è stato inserito in una comunità alloggio;

Vista la scheda *Allegato 1,* parte integrante e sostanziale della presente proposta, dove sono riepilogate le informazioni di dettaglio del ricovero in argomento;

Visto l'*Allegato 2 "schema di convenzione con comunità alloggio per minori, per ricoveri su disposti dall'Autorità Giudiziaria minorile",* parte integrante e sostanziale della presente proposta, redatto in conformità allo schema allegato "G" al D.P.R.S. 4 giugno 1996, pubblicato sulla G.U.R.S. del 10 agosto 1996, n. 40, ed integrato con le indicazioni/prescrizioni dettate nel tempo da provvedimenti della Giunta municipale e con la previsione della retta specifica per l'inserimento di una madre consenziente;

Considerato:

che risulta necessario garantire, sino a diverse disposizioni della Autorità Giudiziaria minorile, la copertura economica dei servizi

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

erogati durante l'anno corrente dall'Ente gestore della struttura ospitante;

che la somma presuntivamente necessaria per la copertura del servizio espletato dal momento del ricovero ad oggi, e da espletare sino alla data presunta del 31.12.2025, è stata stimata in € 29.650,00, IVA compresa al 5%;

che per la gestione di detto collocamento e dei rapporti tra il Comune di Aragona e l'Ente assistenziale gestore delle struttura di accoglienza, appare necessaria la sottoscrizione di convenzione, utilizzando lo schema predisposto sulla base dei relativi provvedimenti regionali, ed allegato alla presente proposta – *Allegato n. 2* – come sua parte integrante e sostanziale;

che nel caso in cui il collocamento comunitario dovesse cessare durante il corrente anno, prima dell'adozione di una deliberazione di G.M., in ragione della presente proposta, e delle consequenziali determinazioni, si porrà solo la necessità della copertura economica del servizio prestato e dell'erogazione di quanto dovuto all'ente assistenziale;

Vista la scheda *Allegato 1*, riepilogativa delle informazioni inerenti il collocamento comunitario in argomento, e visto lo schema di convenzione *Allegato 2*, parti integranti e sostanziali della presente proposta;

Visti i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile richiamati nella predetta scheda;

Visti gli atti comunali – delibere di Giunta municipale, determinazioni dirigenziali, convenzioni – inerenti il collocamento comunitario, durante lo scorso anno e l'anno corrente, di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, e richiamati integralmente i loro contenuti e motivi in narrativa come parti integranti e sostanziali della presente proposta;

Visti gli atti d'ufficio;

Dato atto:

che il Comune di Aragona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.05.2018, esecutiva dalla data dell'11.06.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022, acquisito al prot. n. 19634, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019;

che con deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 29.09.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Richiamato l'art. 163 del T.U.EE.LL., in materia di *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*;

Dato atto:

che la prenotazione di spesa derivante dal presente provvedimento rientra nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, in quanto rientrante tra le spese *"tassativamente regolate dalla legge"*, inerenti un servizio per il quale è sancito in capo al Comune l'obbligo di garantirne l'erogazione e la continuità, sino a diversi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, oltre che tra quelle *"necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente"*, nel caso di formazione di debiti fuori bilancio e dell'avvio di contenziosi legali;

che il Comune di Aragona non può al momento provvedere all'impegno di somme oltre l'attuale esercizio e che, conseguentemente, gli impegni di spesa necessari per i servizi in argomento e le convenzioni da stipulare devono essere limitati al solo esercizio corrente;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, di *«Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia»*;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: *«Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»*;

Visti:

- il T.U.EE.LL., approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la legge regionale n. 7/2019;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il PIAO del Comune di Aragona;
- il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Vista la Determinazione sindacale n. 9 del 01.03.2023, R.U.D. n. 209, di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle funzioni gestionali;

Ritenuto, per il presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;

Accertata la necessità, sulla scorta di quanto sopra riportato che la Giunta municipale deliberi in merito;

per i motivi in narrativa evidenziati,

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

PROPONE

1. **dare atto** che le premesse e i motivi della narrativa, insieme alla scheda allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **approvare** lo schema *Allegato 2* alla presente proposta, da utilizzare per la stipula della convenzione che di seguito si autorizza;
3. **autorizzare**, per il collocamento comunitario oggetto del presente provvedimento, la stipula di convenzione con l'Ente gestore della casa di accoglienza di cui alla scheda *Allegato 1* alla presente proposta, e secondo i termini e le modalità nella stessa scheda indicati, mediante l'utilizzo dello schema *Allegato 2*, prima approvato, e nella forma della scrittura privata tra le parti, senza obbligo di prestazione di depositi cauzionali o polizze assicurative a garanzia del Comune;
4. **dare atto** che la stipula della convenzione rimane subordinata alla presentazione, da parte dell'Ente contraente, della documentazione indicata nello stesso schema e di quant'altro prescritto dalle norme vigenti in materia;
5. **dare mandato** al Responsabile del 5° Settore di provvedere alla stipula della convenzione in argomento nonché a tutti gli atti di competenza scaturenti dal presente provvedimento, ovvero di direttamente provvedere a regolare la copertura economica dei servizi già resi, nel caso in cui il collocamento comunitario, o parte di questo, cessi durante il corrente anno, prima dell'adozione del presente provvedimento e di quelli consequenziali;
6. **assegnare** al Responsabile del 5° Settore, per i consequenziali provvedimenti, le risorse finanziarie necessarie per la copertura dei predetti servizi durante l'anno corrente, preventivate in complessivi **€ 29.650,00**, IVA compresa al 5%, da imputarsi al cap. 6995/20, UEB 12.03.1.103, del corrente esercizio finanziario;
7. **disporre** il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal decreto legislativo n. 33/2013, e ss.mm. e ii., in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, con modalità che assicurino la tutela dei dati sensibili dei soggetti assistiti, qualora espressamente indicati nel provvedimento;
8. **dare atto** che contro la presente deliberazione gli interessati e tutti coloro, a qualunque titolo destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n.7/2019, possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, ovvero ricorso al giudice ordinario;
9. **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della legge regionale n. 44/1991.

COMUNE DI ARAGONA 5° Settore

Il Responsabile del Settore
GIOVANNI PAPIA

Allegati:

1. Scheda prestazioni residenziali presso comunità gestita dalla *Coop. Sociale* [redacted]
2. Schema di convenzione con Comunità alloggio per minori.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA
Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii., come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della superiore proposta di deliberazione. *Il Responsabile del 5° Settore* *SUAP - Attività Produttive - Edilizia Produttiva - Servizio Farmaceutico* *Interventi Sociali - Servizi alla Persona* *GIOVANNI PAPIA*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla superiore proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, e si rilascia attestazione di copertura finanziaria: - capitolo 6995/20, UEB 12.03.1.103, esercizio finanziario 2025 - prenotazione di spesa 45 DEL 16-10-2025 *Il Responsabile del 2° Settore* *Ragioneria e Finanza - Entrate* *CALOGERO ALONGI*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

5° Settore

SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO - INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Proposta di deliberazione di Giunta municipale

n. 12 del 16.10.2025 - Allegato n. 1

> **Prestazioni residenziali in strutture iscritte all'albo regionale ex art. 26 della L.R. 22/86, rese a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.**
>
> **Ente assistenziale: Società cooperativa sociale** [redacted] c.f./partita IVA n. [redacted], sede legale in via [redacted] n. [redacted], [redacted] ([redacted]), PEC: [redacted]

1 ***Oggetto collocamento e utenza***

collocamento comunitario di un minore, insieme alla madre consenziente, presso una comunità alloggio per minori, in seguito di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Palermo - Proc. n. 3422/2025.

2 ***Durata collocamento/convenzione***

dal 31.07.2025 al 31.12.2025, ovvero altra data di conclusione del collocamento durante l'anno, discendente da eventuali ulteriori provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile o del Comune di Aragona.

3 ***Struttura di accoglienza***

Comunità alloggio per minori [redacted], via [redacted] (Ag)

4 ***Iscrizione albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati ex art. 26 L.R. n. 22/1986***

D.D.G. n. 2635 del 10.10.2003, del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali dell'omonimo Assessorato regionale: iscrizione al n. 1777 dell'albo regionale, per "attività assistenziale a favore di MINORI presso comunità alloggio".

5 ***Ente gestore***

Società cooperativa sociale [redacted], c.f./partita IVA n. [redacted], sede legale in [redacted] ([redacted]) PEC: [redacted]

6 ***Schema di convenzione di riferimento***

Convenzione sulla base dello schema allegato "G" al D.P.R.S. 4 giugno 1996, pubblicato sulla G.U.R.S. del 10 agosto 1996, n. 40, integrato con le indicazioni/prescrizioni dettate nel tempo da provvedimenti della Giunta municipale e con la previsione della retta specifica per l'inserimento di una madre consenziente.

7 ***Corrispettivo del servizio (retta)***

Per il *minore* la retta di cui al D.D.G. n. 276/S8 del 07.02.2025: a) compenso fisso mensile € 1.857,43; b) retta giornaliera di mantenimento € 31,88; oltre IVA, se dovuta.

Per la *madre*, per analogia, la retta di cui al D.A. n. 68/GAB del 17.07.2025 (per analogia): € 83,17 per ogni *pro die* e *pro capite,* oltre IVA se dovuta, di cui € 55,83, per oneri fissi, ed € 27,34 per retta giornaliera di mantenimento.

8 ***Provvedimenti***

Tribunale per i Minorenni di Palermo, Proc. n. 3422/2025: decreto del 19.07.2025 (Giudice Alessandra Puglisi), in atti comunali ai prott. n. 18321 del 21.07.2025; decreto del 24.07.2025 (Giudice Alessandra Puglisi - Presidente), in atti comunali ai prott. n. 18831 e 18825 del 24.07.2025.

8 ***Note***

...

COMUNE DI ARAGONA - 5° Settore

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 12 DEL 16.10.2025 - ALLEGATO N. 2

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)
5° SETTORE
SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO - INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

Rep. Conv. n. del Registro S.P. n. del

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

SCHEMA DI CONVENZIONE
CON COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI, PER RICOVERI DISPOSTI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE

L'anno duemilaventi..... (.....), il giorno del mese di (ovvero nel/i mese/i e nei giorni di firma digitale del presente atto), tra la

Amministrazione comunale di Aragona (Ag), rappresentata da Giovanni Salvatore Papia, Responsabile del *5° Settore, Suap - Attività Produttive - Edilizia Produttiva - Servizio Farmaceutico - Interventi Sociali - Servizi alla Persona*, domiciliato per la carica presso il Palazzo di Città, e la

Cooperativa Sociale di, con sede legale in via n., codice fiscale e partita IVA n., legalmente rappresentata da, nato/a a il, c.f.;

PREMESSO

- che l'ente contraente è gestore della **Comunità alloggio per minori "....."**, sita a, in via n., iscritta al n., sezione *"comunità alloggio per minori"*, dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati di cui all'art. 26 della L.R. n. 22/1986, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale con decreto n. del;
- che l'Amministrazione comunale di Aragona, in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria minorile in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che il predetto Ente assistenziale (ente gestore) si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;
- che la Giunta municipale con deliberazione n. del, ha autorizzato la stipula della presente convenzione, prenotando in bilancio la relativa spesa;
- che con determinazione dirigenziale del 5° Settore comunale n. del, R.U.D. n. del

....., è stato assunto il relativo impegno di spesa;

quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nell..... comunità alloggio in premessa indicat..... avent..... le caratteristiche appresso specificate, n. minor..... di sesso (maschile o femminile) su n. posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile, e precisamente in seguito a provvedimento/i dell'Autorità Giudiziaria minorile del nell'ambito del Proc. n./.....

Se disposto dall'Autorità Giudiziaria, l'Ente contraente si obbliga ad ospitare anche la madre del minore, qualora consenziente.

Art. 2

Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni). (Specificare il n. dei posti, il sesso dei minori e i limiti di età per ciascuna comunità).

Nella comunità possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle, ovvero la madre.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità previo nullaosta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art. 3

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della Regione 29 giugno 1988.

Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:
- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art. 7

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera pro-capite di L. (L. 2.000 se di età compresa fra gli 8 e i 13 anni o di L. 3.000 se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale. (somme da adeguare all'Euro).

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienicosanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente, in applicazione al D.D.G. n. 276/S8 del 07.02.2025:

a) un compenso fisso mensile di **€ 1.857,43** per ogni posto ad esso riservato per l'accoglienza di un minore, da liquidarsi con cadenza trimestrale;

b) una retta giornaliera di mantenimento di **€ 31,88** (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Nel caso in cui venga ospitata anche la madre del minore, qualora consenziente, per analogia di prestazioni, l'A.C. corrisponderà la retta di cui al D.A. n. 68/GAB del 17.07.2025, pubblicato sulla GURS n. 53 del 19.07.2024: **€ 83,83** (ottantatre/83) pro-die e pro-capite, per ogni giorno di effettiva presenza della madre, da liquidare posticipatamente, sulla base di prospetti contabili, di cui **€ 56,27** per oneri fissi e **€ 27,56** per quota giornaliera di mantenimento.

L'A.C. corrisponderà all'Ente le rette di cui ai commi precedente, con l'aggiunta dell'IVA, se dovuta, sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo (personale, locali, vitto, etc.) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;

b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.

c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione si riferisce al periodo compreso tra il e il, salvo quanto prescritto dal precedente art. 15.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratta dall'Albo Web

E' escluso il rinnovo tacito. Eventuale ulteriore periodo di ospitalità oltre la data prevista dovrà essere oggetto di ulteriore convenzione, previa verifica delle condizioni di legge ed acquisizione del necessario impegno di spesa.

L'A.C. può, con deliberazione motivata, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

L'Ente contraente si impegna a relazionale al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art. 17

Validità convenzione e adempimenti preliminari alla firma

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto deliberativo da parte dell'organo tutorio o alla sua esecutività, per l'ente sin dalla sua sottoscrizione.

Rimane obbligo per l'Ente da convenzionare di produrre, prima della sottoscrizione della presente convenzione:

1. dichiarazioni sostitutive rese dal rappresentante legale, a norma del D.P.R. n. 445/2000, inerenti:
 a) la composizione degli organi sociali dell'Ente, completa dei dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale di ogni singolo componente (organi con poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione, vigilanza e controllo, ossia tutti i soggetti indicati al comma 3, dell'art. 94, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36);
 b) l'individuazione del soggetto responsabile della struttura, completa dei dati anagrafici, indirizzo di residenza e codice fiscale;
 c) l'assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico dell'Ente contraente (art. 32 D.P.R. n. 313/2002);
 d) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36;
2. dichiarazioni sostitutive rese, a norma del D.P.R. n. 445/2000, da tutti i soggetti dell'Ente contraente titolari di poteri di rappresentanza, direzione, amministrazione, vigilanza e controllo (come indicati al comma 3, dell'art. 94, del decreto legislativo 31 marzo 2023 , n. 36), inerenti l'insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
3. copia del decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale ex art. 26, L.R. n. 22/1986, della struttura oggetto di convenzione, per lo svolgimento di attività assistenziale a favore di MSNA o minori, ovvero decreto assessoriale di provvisoria autorizzazione al funzionamento, corso di validità;
4. elenco nominativo degli operatori utilizzati nella struttura oggetto di convenzione, con indicazione del titolo di studio e contratto di lavoro o convenzione.

Resta fermo che in Comune di Aragona, preliminarmente alla sottoscrizione della presente convenzione, oltre agli accertamenti previsti per la specifica tipologia di servizio, provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni di cui all'articolo 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto, al fine di verificare l'insussistenza o meno di una delle ragioni di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, o di tentativi di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'A.C. potrà recedere dalla presente convenzione ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui all'art. 84, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011.

Con la sottoscrizione della presente convenzione si da atto dell'avvenuta ottemperanza dei suddetti obblighi.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Art. 18 - *Rimborsi*

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo PEC o lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 19 - *Recesso dalla convenzione*

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 20 - *Clausola arbitrale*

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'ente e da un presidente designato dall'Assessorato regionale alla Famiglia Politiche Sociali e Lavoro tra i dipendenti del Dipartimento Famiglia Politiche Sociali

Art. 21 - *Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm. e ii., l'Ente contraente assume incondizionatamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto ai commi 8 e 9-bis del predetto art. 3 della legge n. 136/2010, i comparenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto, senza preavviso alcuno, nei confronti dell'Ente contraente, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato e degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Per il rispetto degli anzidetti obblighi di tracciabilità l'Ente contraente, con la sottoscrizione del presente atto, segnala ed attesta le coordinate bancarie del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, nei quali transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione della presente scrittura privata, oltre alle generalità delle persone delegate ad operare sul/i predetto/i conto/i:

1. conto corrente bancario presso, filiale di, Agenzia, con IBAN n.;
2. persone delegate ad operare sul conto:
 a), nato/a a il, c.f.
 b), nato/a a il, c.f.
 c), nato/a a il, c.f.

Qualora sopra non segnalati ed attestati gli estremi dei conti correnti dedicati, perché non ancora accesi, l'Ente contraente si impegna a comunicare al Comune di Aragona gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, l'Ente contraente è obbligato a darne tempestiva notifica all'A.C..

In caso di cessione del corrispettivo, successiva alla stipula della presente convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente il servizio prestato, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del Comune, oltre agli estremi della determinazione dirigenziale di impegno di spesa.

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010, l'Ente contraente s'impegna, a pena di risoluzione della convenzione:

1. ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori e subcontraenti e fornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

2. a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale con il subappaltatore o il subcontraente e fino ai fornitori, qualora venuto a conoscenza che gli stessi sono inadempienti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, informando il Comune di Aragona.

Art. 22 - *Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"*
(delibera di G.M. n. 78 del 09.06.2011)

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento della convenzione, il Comune di Aragona recederà, in qualsiasi tempo, dalla presente scrittura privata al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. e ii.

Il Legale Rappresentante dell'Ente contraente si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Comune di Aragona prescrive il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte dell'Ente contraente, pena la risoluzione della convenzione.

L'Ente contraente si obbliga, a pena di decadenza della convenzione:

a) a segnalare espressamente all'A.C. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione della convenzione da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle prestazioni oggetto della convenzione;

b) a collaborare con le forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

c) a fare rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta derivanti dal vigente Codice etico e di comportamento dei dipendenti del Comune di Aragona, dichiarando di essere pienamente consapevole che, in caso di violazione di tali obblighi da parte dei predetti soggetti, incorrerà nella risoluzione della presente convenzione.

Art. 23 - *Attestazione ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001*

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Ente contraente, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Aragona che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 24 - *Trattamento dei dati personali*

I dati contenuti in questa convenzione sono protetti nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel rispetto dei principi di "liceità, correttezza e trasparenza" di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia esente da bollo

Art. 25

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale.

Art. 26 - *Registrazione convenzione*

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 27 - *Rinvio*

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 28 - *Foro competente*

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Agrigento.

Se non sottoscritto in presenza, inserire la seguente formula:

Atto, sottoscritto dalle parti con firma digitale

(decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: «Codice dell'amministrazione digitale» e norme collег., e ss.mm.ii.; decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Codice dei contratti pubblici», e ss.mm.ii.)

Per la Cooperativa Sociale ...
Legale Rappresentante
(.....)

Per il Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)
Il Responsabile del 5° Settore
(Giovanni Salvatore Papia)

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Durata della convenzione), 18 (rimborsi), 19 (Recesso dalla convenzione), 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), 22 (Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa"), della presente convenzione.

Per la Cooperativa Sociale ...
Legale Rappresentante
(.....)

Per il Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)
Il Responsabile del 5° Settore
(Giovanni Salvatore Papia)

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

L'ASSESSORE ANZIANO
Gioacchino Volpe

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE *IL SEGRETARIO GENERALE*

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

☒ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, 27/10/2025 *IL SEGRETARIO GENERALE*

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 26697/2025 del 28-10-2025
Allegato 3 - Copia Documento

copia estratta dal sito web